

RELAZIONE DISCIPLINARE BENI CONFISCATI

Con decreto dirigenziale n. 12 del 2014 è stato istituito presso l'Ufficio per il Federalismo un gruppo di lavoro interdisciplinare, incaricato di svolgere le seguenti attività:

- a) individuare procedure spedite di valutazione dell'acquisibilità degli immobili confiscati, coordinare le attività e proceduralizzare le modalità riguardanti l'acquisizione, per uso istituzionale o sociale, dei beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito degli obiettivi fissati all'Amministrazione regionale;
- b) individuare gli enti locali assegnatari di beni confiscati per l'eventuale affiancamento e supporto nella gestione degli stessi;

Con riferimento ai compiti individuati nella lettera a), si è ritenuto necessario, in primo luogo, definire l'ambito di intervento assegnato all'amministrazione regionale sulla base di quanto previsto dalla normativa statale e da quella regionale.

Sul piano della legislazione statale, viene in rilievo il d.l.vo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) il cui articolo 48 prevede tra l'altro:

- che i beni immobili confiscati alla mafia, sono mantenuti al patrimonio dello Stato oppure trasferiti, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è ubicato, e in via sussidiaria al patrimonio della provincia o della regione;
- che il trasferimento dei beni immobili agli enti territoriali possa avvenire per il conseguimento di finalità istituzionali o di finalità sociali; e
- che i medesimi enti siano tenuti a redigere e a rendere pubblico in modo permanente un apposito elenco contenente i dati identificativi dei beni acquisiti.

Sul piano della legislazione regionale,

la n. 7 del 2012 recante "*Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*", prevede:

l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, destinato al finanziamento dei progetti relativi al loro utilizzo (articoli 1 e ss.) e

l'istituzione di un Osservatorio regionale con funzione di promozione, consultazione e supporto alle azioni di valorizzazione dei beni medesimi.

In particolare, viene in rilievo il comma 3 dell'articolo 7 ai sensi del quale "*Nell'ambito delle specifiche funzioni e prerogative assegnate dalla normativa vigente (...), la Regione Campania, nell'eventuale disponibilità di beni confiscati e destinati al patrimonio dell'ente, in via prioritaria ne prevede il riutilizzo a fini sociali e, sulla base di apposito regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti previsti dalla normativa vigente mediante procedure di evidenza pubblica*"

Se da un lato, la normativa statale prevede che i beni confiscati alle mafie possano essere destinati al conseguimento sia di finalità sociali che istituzionali, dall'altro quella regionale ha disciplinato sostanzialmente quelle sociali. Il gruppo di lavoro ha pertanto dovuto delineare un procedimento nell'ambito del quale risultino verificate le varie possibilità di utilizzo del bene al fine di dare applicazione effettiva alla normativa citata.

Sul piano procedurale, occorre evidenziare che la scansione temporale del procedimento volto all'acquisizione dei beni confiscati, conduce all'emersione di due fasi differenti, la prima, è interna agli Uffici regionali e riguarda il momento antecedente all'acquisizione del bene cui l'Ente regionale è interessato ed è propedeutica ad ottenere la disponibilità del bene medesimo; la seconda, invece, postula che il bene sia già entrato a far parte del patrimonio regionale e ha ad oggetto l'assegnazione in concessione dello stesso ai soggetti previsti dalla normativa vigente.

Per espressa previsione di legge regionale, la disciplina della seconda fase deve essere affidata ad un regolamento, (di cui, peraltro la regione è ancora sprovvista); quella concernente invece, la prima fase, può essere oggetto di una disciplina interna che abbia come destinatari i competenti Uffici regionali e che si ritiene di poter racchiudere all'interno di un disciplinare.

Il gruppo di lavoro, infatti, ha ritenuto che il disciplinare fosse lo strumento giuridico più adatto a "*proceduralizzare*" le modalità di acquisizione dei beni in ragione della sua idoneità a produrre effetti solo all'interno dell'ordinamento regionale e in considerazione della celerità del suo meccanismo di perfezionamento.

I compiti affidati al gruppo di lavoro, come elencati nel decreto istitutivo, riguardano prevalentemente la prima fase e cioè quella relativa all'acquisizione del bene al patrimonio dell'Ente.

Nel corso dei lavori, infine, anche con l'ausilio dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, è stata ripetutamente espressa la necessità di stabilire in via preventiva e dunque ancor prima della acquisizione, la destinazione che si vuole imprimere al bene richiesto, allo scopo di evitare che una volta entrato a far parte del patrimonio regionale sia abbandonato a se stesso con ricadute negative in termini anche di costi.

Con riferimento ai compiti individuati alla lettera b) del decreto istitutivo, il gruppo di lavoro ha ritenuto di poter attuare i compiti ivi menzionati, limitandosi ad affidare alla struttura regionale competente il compito di aggiornare periodicamente l'elenco dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio regionale, in ottemperanza, a quanto previsto dalla lettera c), comma 3, dell'articolo 48, d.lgs n. 159 del 2011.

Conformemente agli indirizzi emersi durante gli incontri del gruppo di lavoro, si è immaginato il seguente procedimento:

- nel rispetto delle competenze fissate dall'ordinamento regionale, si propone di affidare il procedimento di acquisizione dei beni confiscati, all'**Ufficio speciale per il Federalismo**, che contiene al suo interno la U.O.D. 07 denominata Politiche Integrate della Sicurezza e Legalità - Valorizzazione dei Beni Confiscati;
- a tale Ufficio pervengono periodicamente (si è immaginata una cadenza annuale) le richieste di fabbisogno di immobili da destinare a sedi istituzionali, predisposte dalla **Direzione generale per le risorse strumentali** che ha competenza in materia;
- al medesimo **Ufficio speciale per il Federalismo** pervengono altresì, con cadenza annuale, da parte di ciascuna Direzione generale o Ufficio speciale le richieste di beni immobili necessari alla attuazione degli interventi che rientrano nella programmazione regionale;
- L'Ufficio speciale per il Federalismo, quindi, esamina le richieste formulate dalle strutture competenti e le raffronta con l'Elenco dei beni, messo a disposizione della regione Campania dall'Agenzia nazionale (ANSBC) e costantemente monitorato

dall'Ufficio stesso allo scopo di individuare al suo interno beni le cui caratteristiche siano idonee a soddisfare le richieste pervenute.

L'Ufficio, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. n. 7 del 2012, verifica in primo luogo la loro idoneità a soddisfare le finalità sociali, indi, valuta la loro idoneità a conseguire finalità istituzionali.

- Effettuata l'individuazione del bene o dei beni, l'Ufficio per il Federalismo coinvolge la **Direzione generale per le risorse strumentali** che attraverso i propri tecnici verifica le condizioni generali dell'immobile e redige un'apposita scheda tecnica al fine di verificare la fattibilità e la convenienza dell'acquisizione.
- Sulla base della relazione tecnica redatta dalla Direzione generale per le risorse strumentali, l'Ufficio accertata la fattibilità della eventuale acquisizione, propone al Presidente della Giunta regionale (o alla Giunta, a seconda della soluzione che si riterrà preferibile) l'acquisizione del bene o dei beni.
- Il Presidente della giunta regionale con proprio decreto, quindi, (oppure la Giunta regionale) adotta la proposta di acquisizione da inoltrare tempestivamente all'Agenzia nazionale.
- I beni confiscati, una volta acquisiti al patrimonio regionale, sono a tutti gli effetti patrimonio indisponibile della regione. La loro gestione e amministrazione è affidata, pertanto, all'Ufficio competente della direzione generale risorse strumentali.
- Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, l'Ufficio speciale per il Federalismo è tenuto ad aggiornare periodicamente l'elenco dei beni confiscati trasferiti al patrimonio regionale. L'elenco deve essere reso pubblico con forme adeguate e contenere i dati elencati dall'articolo 48, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 159 del 2011.
- E' previsto, infine, che l'Ufficio speciale per il Federalismo attivi con gli enti locali interessati ogni forma di collaborazione prevista dall'ordinamento.
- Nella fase transitoria di prima attuazione, si è ritenuto di prevedere un termine breve di due mesi, decorrente dalla entrata in vigore del disciplinare entro il quale la Direzione generale per le risorse strumentali e le altre Direzioni, nonché gli Uffici speciali, fanno pervenire all'Ufficio speciale per il federalismo le informazioni di cui ai punti antecedenti. Ciò al fine di anticipare i tempi di una eventuale acquisizione.